

DOTTRINA

ASPETTI DELLA STRUTTURA GIURIDICA DELL'OPUS DEI

L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale offre al canonista numerosi e interessanti spunti di riflessione. Nuova è la figura delle prelature personali e nuovi appaiono anche diversi aspetti della Prelatura da poco creata: dalla figura del Prelato alla natura convenzionale della condizione del fedele laico membro della Prelatura. Vari sono gli argomenti che non sono stati oggetto di studio — o lo sono stati in modo insufficiente — sotto il profilo del diritto canonico. Non che manchi bibliografia sulle prelature personali o sull'Opus Dei: sono già stati pubblicati un buon numero di articoli, vari libri e brevi riferimenti sui manuali; tuttavia ritengo si tratti di una letteratura non abbastanza esauriente. Alcuni lavori, per quanto sostanzialmente corretti, non trattano punti di capitale importanza, o quanto meno non li trattano, a mio parere, con la sufficiente profondità. Altri cadono in palesi inesattezze e, talora, in gravi errori: per esempio confondono, senza alcuna ragione, le prelature personali con i fenomeni associativi o negano, contro ogni evidenza, che i laici possano essere membri delle prelature personali (1).

Le presenti pagine, motivate da tali carenze, sono volte a studiare alcuni dei principali aspetti della struttura giuridica dell'Opus Dei — altri saranno considerati in un successivo studio — con riferimento soprattutto al diritto canonico, senza toccare direttamente — pur non ignorandoli — i profili, molto importanti, e forse più importanti di quelli giuridici, che vanno al di là di questi.

(1) Cfr., per es., G. GHIRLANDA, *De differentia Praelaturam personalem inter et Ordinariatum militare seu castrensem*, in *Periodica* 76 (1987), pp. 219-251.

1. - *Tre principi di ermeneutica.*

La finalità delle norme rappresenta un ben conosciuto principio di interpretazione giuridica; tale principio, che vanta una lunga tradizione, è espresso nel c. 17. Non meno importante, come principio ermeneutico, è l'esigenza che la norma giuridica si adegui alla realtà sociale; questa regola, già enunciata da S. Isidoro di Siviglia — con la formula *secundum consuetudinem patriae loco temporisque conveniens* (2) — si ritrova in S. Tommaso d'Aquino (3) e cadde in disuso solo col positivismo formalista, con risultati a tal punto negativi da produrre il rifiuto di questa corrente metodologica.

Entrambi tali principi ermeneutici assumono grande importanza ai fini dell'interpretazione della cost. ap. *Ut sit* (4) con la quale l'Opus Dei fu eretta in Prelatura personale. Uno dei fini dell'anzidetta costituzione, come afferma il suo proemio, è di dare a tale istituzione una *consentanea configuratio*, un'appropriata configurazione ecclesiale, *natura theologica et primigenia Institutionis perspecta*, in considerazione della sua natura teologica e originaria, *eiusque maiore apostolica efficacia considerata*, in vista di una sua maggiore efficacia apostolica (5). Si tratta in definitiva di una istituzione che, dotata fino ad allora di una adeguata struttura giuridica, ha finalmente ottenuto quella che le compete secondo il suo proprio carisma fondazionale e la sua vera natura (6). Per questo si

(2) *Etymol.*, 5, 21.

(3) *S. Th.*, I-II, q. 95, a. 3. Ricordiamo alcune delle sintetiche affermazioni di San Tommaso: ogni cosa ordinata ad un fine deve avere una forma proporzionata a tale fine; fine della legge umana è l'utilità degli uomini, e quindi la legge deve favorire tale utilità. La disciplina deve adeguarsi a ciascuno secondo le sue possibilità, deve adeguarsi alla condizione umana, dipende da alcune circostanze obbligate, ecc.

(4) *AAS*, LXXV (1983), pars I, pp. 423 ss.

(5) È importante sottolineare che l'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale non solo ha raggiunto il risultato qui descritto, ma ha pure permesso di realizzare un desiderio del Concilio Vaticano II: la creazione di prelature personali.

(6) Cfr. la *Declaratio de Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei* della Sacra Congregazione per i Vescovi del 23 agosto 1982 dove si afferma: « Simul vero, huiusmodi decisio *Operis Dei* confert ecclesialem ordinationem suo ipsius charismati fundationali atque germanae naturae sociali plene

parla di *Operis Dei transformatione* (cambiamento di forma giuridica) *magis consentanea eius ipsius indoli*, del passaggio a una forma giuridica che si accorda maggiormente con la sua indole e natura. Non si poteva quindi esprimere in modo più evidente che un principio ermeneutico necessario per interpretare la cost. ap. *Ut sit* e, in generale, l'insieme delle norme che regolano l'Opus Dei, è quello dell'adeguamento della forma giuridica alla realtà sociale dell'istituzione. Qualunque altra interpretazione che si fondasse su una distorta visione della realtà o su un suo stravolgimento non avrebbe alcun valore.

D'altra parte, la figura generica della Prelatura personale è adeguata all'Opus Dei (7), questo costituendo appunto una Prelatura di siffatta natura. Non è pertanto ammissibile un'interpretazione di tale fattispecie che alteri o stravolga ciò che realmente è l'Opus Dei. Certo la figura della Prelatura personale è delineata in modo assai generico nel CIC; possono infatti rientrarvi istituzioni dai più diversi caratteri (nel rispetto di ciò che è essenziale alla Prelatura personale); non sarebbe pertanto corretto assumere la configurazione giuridica completa dell'Opus Dei (formata dai canoni del CIC e dal suo diritto particolare) come propria di tutte le prelature personali. Tuttavia, è altrettanto vero che la figura-tipo delle prelature personali è propria di tutte le possibili prelature personali e che pertanto essa è la figura giuridica adeguata all'Opus Dei; inoltre si dice che da quando il Concilio Vaticano II ha introdotto nell'ordinamento della Chiesa la figura delle prelature personali *visa est ea ipsa Operi Dei apprime aptari* (8). I caratteri tipici delle prelature personali delineati nel CIC non rappresentano la con-

accommodatam, ita ut, dum problema eius institutionale apte solvit... », *AAS*, LXXV (1983), pars I, p. 464.

(7) *Plene accommodata*, dice testualmente la *Declaratio* citata nella precedente nota.

(8) Cost. ap. *Ut sit*, proem.: « Ex quo autem tempore Concilium Oecumenicum Vaticanum Secundum, Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 10 per Litteras « motu proprio » datas *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4, rite in actum deducto, in ordinationem Ecclesiae figuram Praelaturae personalis ad peculiariora opera pastoralia perficienda induxit, visa est ipsa Operi Dei apprime aptari ».

figurazione giuridica completa dell'Opus Dei, ma ne costituiscono tuttavia il nucleo essenziale; poiché, pertanto, il legislatore afferma che la figura della Prelatura personale è adeguata all'Opus Dei, sarebbe *contra litteram et mentem legislatoris* ogni interpretazione delle prelature personali che alterasse o stravolgesse le caratteristiche essenziali dell'Opus Dei. Sono dunque frutto di un metodo errato le elucubrazioni sulle prelature personali che abbiano come risultato idee o nozioni che alterano la forma giuridica della prima — e finora unica — Prelatura personale esistente. Ne consegue che nella fattispecie individuata dal CIC rientrano vari e talora differenti tipi possibili di prelature personali, purché rispettosi dei suoi tratti essenziali.

Nella cost. ap. *Ut sit* ritroviamo infine un terzo criterio per interpretare correttamente la struttura giuridica dell'Opus Dei. Nel proemio della costituzione si afferma che questa istituzione si è impegnata a illuminare di nuova luce la missione dei laici nella Chiesa e nella società umana e a realizzarla nella pratica. Se così è, la struttura giuridica dell'Opus Dei deve essere costruita assumendo a suo fondamento l'insieme di possibilità, di diritti e doveri che costituiscono lo statuto giuridico del laico. Qual è il criterio da seguire per conoscere fedelmente la missione — e di conseguenza la posizione — del laico nella Chiesa e nel mondo? Il criterio fondamentale dotato di maggior autorità è, naturalmente, quello desumibile dai documenti del Concilio Vaticano II e dall'attuale Codice.

2. - *La realtà sociale.*

Enunciati tali criteri interpretativi, dobbiamo ora esaminare il *fatto sociale*, la realtà viva che il legislatore aveva presente allorché — astraendo dalla sua allora inadeguata configurazione giuridica — intese l'Opus Dei come Prelatura personale e la eresse conseguentemente come tale. Lo stesso legislatore ce lo indica nel proemio della cost. ap. *Ut sit*: « Cum Opus Dei, divina opitulante gratia, adeo crevisset ut in pluribus orbis terrarum dioecibus exstaret atque operaretur, quasi apostolica compages, quae sacerdotibus et laicis sive viris sive mulieribus constabat eratque simul organica et indi-

visa, una scilicet spiritu, fine, regimine et spiritali institutione, necesse fuit aptam formam iuridicam ipsi tribui, quae peculiaribus eius notis responderet ».

Possiamo osservare che il legislatore descrive l'Opus Dei quale *compages* (o *compago*); tale termine latino ha un significato molto generico e lo possiamo tradurre con « insieme strettamente unito », congiunzione, unione, struttura, organismo, ecc. Nel nostro caso equivale a « organismo » (organismo apostolico) o « insieme organicamente unito ». Si noti come il legislatore si sia astenuto dal parlare di associazione (in latino, *consociatio*), movimento, ecc. Sebbene l'Opus Dei fosse stato approvato ed eretto come associazione — istituto secolare —, è qui riconosciuto che, nella sostanza, non lo era (si trattava nel caso di una forma giuridica non adeguata che comportava un grave problema istituzionale), essendo tuttavia un organismo sociale vivo, qualificato come organico e indiviso.

Tale organismo ecclesiale (un fenomeno sociale interno alla Chiesa, secondo la specifica socialità di quest'ultima) era — è — organico. Che cosa significa organico? Inorganico è quel fenomeno sociale al cui interno non v'è distinzione di condizioni, stati o funzioni; è organico, invece, quel fenomeno sociale la cui interna struttura prevede una distinzione di condizioni e funzioni. È evidente che la Chiesa costituisce nel suo insieme un fenomeno sociale organico, essendo in essa costituzionale la distinzione gerarchica, secondo la struttura *ordo-plebs*: pur esistendo un piano di eguaglianza tra tutti i fedeli, che ha rilievo costituzionale, è altrettanto proprio della struttura costituzionale della Chiesa il principio di diversità funzionale, e per tanto essa è strutturata organicamente.

Qual è la struttura organica dell'Opus Dei nella visione del legislatore? Lo lascia intravedere chiaramente il paragrafo del proemio della cost. ap. *Ut sit* sopra riferito. La *apostolica compages*, recita il documento, « sacerdotibus et laicis sive viris sive mulieribus constabat eratque simul organica et indivisa ». Era costituita — e lo è tuttora — da sacerdoti e laici ed era organica. Qual è il collegamento organico o l'insieme organico strettamente unito di sacerdoti e laici? La struttura *ordo-plebs* (ufficio di governo e di presidenza, presbiterio e fedeli cristiani o *populus*). La relazione tra

l'*ordo* e i fedeli laici era ed è nell'Opus Dei quella *ministeriale*, la stessa che secondo i principi costituzionali esiste ordinariamente tra i sacerdoti e laici o popolo fedele. Ed in realtà i sacerdoti si ordinavano — e si ordinano — per il servizio ministeriale dei laici appartenenti all'Opus Dei, e a loro volta presbiterio e laicato svolgono uniti un'azione apostolica. La relazione presbiteri-laici nell'Opus Dei è la relazione costituzionale clero-laicato. Non era — né è — una unione di tipo associativo composta da membri chierici e laici, ma l'insieme « clero-popolo fedele » organicamente costituito. Una tale *apostolica compages* non era e non è una realtà differente da quella che tradizionalmente è stata chiamata circoscrizione ecclesiastica (in questo caso una Prelatura). In essa sussistevano — e sussistono —, secondo la costituzione della Chiesa, un piano di uguaglianza (chiamata alla santità e all'apostolato) e un piano di distinzione funzionale (*ordo-plebs*) uniti dalla relazione 'ministeriale' e dalla cooperazione organica.

Quanto affermato non può essere appieno compreso se non si hanno presenti gli insegnamenti del Concilio Vaticano II sulla posizione attiva del laico nella Chiesa e il fatto che l'Opus Dei è venuto a tradurre in realtà — nel proprio ambito — questa posizione attiva. Effettivamente potrebbe sembrare che le circoscrizioni ecclesiastiche (e cioè le Diocesi, le prelature, ecc.) non siano *apostolicae compagines*. I corpi sociali apostolici sarebbero quelli di tipo associativo, dove si vivrebbe la dimensione apostolica della missione cristiana. Ma tale concezione non è più sostenibile dopo l'ultimo Concilio Ecumenico. Il fatto che il laico sia membro attivo del popolo di Dio e corresponsabile del compimento della missione propria della Chiesa, presuppone che le circoscrizioni ecclesiastiche siano comunità vive cui è stata affidata da Cristo una missione apostolica secondo una struttura organica di diversità funzionale (ufficio di governo e di presidenza, presbiterio, laici o popolo cristiano). Per essere più precisi, sono strutturate dalla dimensione di uguaglianza e dalla distinzione gerarchica *clerus-plebs*.

Le circoscrizioni ecclesiastiche sono *apostolicae compagines* in una duplice dimensione: *ad intra*, per l'azione pastorale del Vescovo, Prelato, ecc. sul clero e sui fedeli, del presbiterio sui fedeli

e dei fedeli tra di loro o — per quanto sia possibile (ad es. tramite la *correctio fraterna*) — dei fedeli verso i sacerdoti e il titolare dell'ufficio di governo e di presidenza; e *ad extra*, per l'azione dell'insieme *ordo-plebs* nei confronti delle persone lontane o non credenti. Cosa diversa è il fatto che tale struttura di *compages apostolica* sia poco avvertita — o passi del tutto inavvertita — in molte circoscrizioni ecclesiastiche; ciò in fin dei conti rappresenta soltanto una spiacevole situazione di fatto. Ma l'indole di *compages apostolica* era ed è tuttora avvertita nell'Opus Dei, come del resto è naturale essendo esso venuto a tradurre in realtà le conseguenze derivanti dalla missione dei laici nella Chiesa.

Questa attività apostolica *ad intra* e *ad extra* dell'Opus Dei è stata così descritta:

« Gli statuti — si legge in un documento della Santa Sede — determinano anche le finalità reduplicativamente pastorali della Prelatura. Infatti il Prelato ed il suo presbiterio svolgono una 'peculiare opera pastorale' in servizio del laicato — ben circoscritto — della Prelatura, mentre tutta la Prelatura — presbiterio e laicato assieme — realizza un apostolato specifico al servizio della Chiesa universale e delle Chiese locali. Sono due, quindi, gli aspetti fondamentali della finalità e della struttura della Prelatura, che spiegano la sua ragion d'essere e il suo naturale e specifico inserimento nell'insieme dell'attività pastorale ed evangelizzatrice della Chiesa:

a) la 'peculiare opera pastorale' che il Prelato con il suo presbiterio svolgono per assistere e sostenere i fedeli laici incorporati nell'Opus Dei nel compimento degli specifici impegni ascetici, formativi e apostolici da loro assunti, impegni che sono particolarmente esigenti;

b) l'apostolato che il presbiterio e il laicato della Prelatura, inseparabilmente uniti, realizzano per suscitare in tutti gli ambienti della società una profonda presa di coscienza della chiamata universale alla santità e all'apostolato e, più specificamente, del valore santificante e santificatore dell'ordinario lavoro professionale » (g).

(g) Nota della Sacra Congregazione per i Vescovi del 14 novembre 1981; cit. da A. DE FUENMAYOR, *La erección del Opus Dei en Prelatura personal*, in *Ius Canonicum*, XXIII (1983), n. 45, pp. 41 ss.

Il proemio della cost. ap. *Ut sit* definisce la *compages* non solo organica, ma anche *indivisa*. Indiviso significa, come specifica il succitato testo, che l'Opus Dei è un organismo unico e unitario — costituisce un solo corpo sociale — dotato di unità di spirito, di fine, di governo e di formazione. Di tali aspetti, due qui ci interessano in modo particolare: unità di fine e unità di governo.

Unità di fine significa che la specifica missione pastorale e apostolica è il risultato dell'azione comune di tutti i suoi membri. Trattandosi allo stesso tempo di un corpo organico, questa comune responsabilità non ricade in modo indifferenziato su tutti, ma secondo quanto richiesto dalla organicità. I sacerdoti collaborano con il loro ministero, i laici col loro apostolato laicale, e gli uni e gli altri agiscono in stretta unione mediante la cooperazione organica del sacerdozio ministeriale e del sacerdozio comune, cooperazione che comporta l'attiva partecipazione dei laici ai compiti pastorali secondo le facoltà loro inerenti in virtù della propria cooperazione attiva (10).

Unità di governo significa, in modo analogo all'unità di governo di cui si parla a proposito della Chiesa, una struttura giuridica unitaria con un ufficio 'capitale' di giurisdizione e di cura pastorale, in modo che il corpo sociale costituisca un corpo giuridico unitario. Significa pure che l'ufficio di giurisdizione e di cura pastorale agisce come capo e, di conseguenza, come principio di unità, contribuendo così in un modo peculiare alla formazione e alla realizzazione di questa unità.

Tale viva realtà dell'unità di fine e dell'unità di governo pone in evidenza quanto avevamo precedentemente detto: l'Opus Dei si presentava e si presenta come una parte della Chiesa viva e attiva, e non come fenomeno dotato di strutture originali, di nuova creazione, e posticciamente adattate ad esso.

Questa realtà sociale è coerente col carisma fondazionale. Si tratta di contribuire al potenziamento della vita della Chiesa e di vivificare cristianamente il mondo senza cambiare di condizione o

(10) Sui fedeli in generale, cfr. A. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia*, 2ª ed., Pamplona, 1981 (trad. italiana: *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano, 1969).

posizione sociale né nella prima né nel secondo. Si tratta di incrementare la presa di coscienza della chiamata universale alla santità e all'apostolato, senza cambiare di condizione. Non si tratta quindi di creare nuove e originali strutture, ma di estendere a questo fenomeno pastorale l'organizzazione ecclesiastica ordinaria nella forma idonea ad uno specifico compito pastorale.

La realtà sociale dell'Opus Dei era ed è quella di una circoscrizione ecclesiastica o struttura costituzionale, all'interno della categoria denominata dai canonisti *divisiones maiores* (11).

La *apostolica compages organica quae sacerdotibus et laicis constabat* era ed è la realtà sociale propria di una circoscrizione ecclesiastica. E siccome non si trattava di una Diocesi, poteva essere solo una Prelatura; in considerazione poi della natura del fenomeno, non circoscritto territorialmente, tale Prelatura doveva avere carattere personale; era dunque la Prelatura personale auspicata dal Concilio Vaticano II. Come abbiamo detto, il legislatore vide che tale configurazione era adatta per l'Opus Dei: *visa est ea ipsa Operi Dei aptissime aptari*.

Nell'Opus Dei, come in ogni circoscrizione ecclesiastica — *divisio maior* —, troviamo i tre elementi essenziali della Chiesa: un pastore proprio (Prelato), appartenente alla gerarchia della Chiesa, l'insieme dei presbiteri, che costituiscono il presbiterio, e una parte del popolo cristiano (i fedeli o *christifideles*). Tre elementi uniti dai vincoli propri della costituzione della Chiesa: la *communio fidelium* e la *communio hierarchica*, armonizzate secondo i tre principi costituzionali: il principio di uguaglianza, il principio di varietà e il principio istituzionale (12), detto pure principio gerarchico.

3. - *La struttura giuridica essenziale dell'Opus Dei.*

Se prima del Concilio Vaticano II le circoscrizioni ecclesiastiche o *divisiones maiores* potevano essere intese quale ambito di competenza di un ufficio di governo e di presidenza (Vescovo, Prelato,

(11) Vedi, ad es., M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici*, I, 4ª ed., Torino, 1950, p. 357; F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius Canonicum*, II, 3ª ed., Romae, 1943, p. 458.

Vicario castrense, Vicario apostolico, ecc.), ossia quali distretti e ambiti di giurisdizione, dopo l'ultimo Concilio Ecumenico ciò non è più possibile. Il Concilio ha infatti evidenziato la natura dei corpi ecclesiali propria delle divisioni ecclesiastiche maggiori (e anche delle minori). Sono comunità cristiane costituite da un ufficio di governo e di presidenza, dal clero e dal popolo cristiano in una unità organica e corresponsabile. Tale è l'Opus Dei.

La struttura giuridica della prima Prelatura personale è costituita primariamente dalla *communio fidelium* e dalla *communio hierarchica*. Entrambe sono delimitate dal fine della Prelatura e caratterizzate dall'esistenza di impegni seri e qualificati (13). Impegni che, va detto per inciso, non riguardano materie che non siano già ricomprese nello statuto di fedele (14); è la vocazione battesimale (vocazione alla santità e all'apostolato, con il connesso dovere di formarsi) la realtà che il fedele si impegna — assumendo seri e qualificati obblighi — a vivere seriamente, secondo lo spirito e le norme dell'Opus Dei.

La *communio ecclesiastica* ha una struttura identica a quella della Chiesa, ossia anch'essa è costituita da un piano universale e da elementi o momenti particolari. Così, ad es., la *communio fidelium* riguarda per un verso tutti i fedeli della Chiesa universale e, d'altro canto, ha una propria dimensione particolare nella Diocesi: i fedeli diocesani sono così uniti in una particolare comunione. Tale dimensione particolare la troviamo pure nelle prelature. Nella Prelatura Opus Dei i fedeli sono uniti da una specifica e particolare *communio fidelium*, la quale però altro non è che la stessa *communio fidelium*. Grazie a tale vincolo di comunione, i fedeli della Prelatura sono uniti dal vincolo della carità fraterna — la fraternità cristiana — che li rende vicendevolmente e ugualmente responsabili in vista del conseguimento del fine della Prelatura, ossia la ricerca della santità nel proprio stato e condizione, e l'esercizio dell'aposto-

(12) Su questi principi si può vedere J. HERVADA-P LOMBARDÍA, *El derecho del Pueblo de Dios*, I, Pamplona, pp. 35 ss.

(13) Cfr. *Declaratio*, cit. I, c).

(14) Parlo di *materie*. Così la vocazione al celibato apostolico è materia contenuta nello statuto del fedele come possibilità e diritto.

lato. Tale finalità è presente nella *communio fidelium* propria di tutti i fedeli — è inerente alla vocazione battesimale e alla costituzione della Chiesa —, ma nel nostro caso è specificata dalla decisione seria di portarla a compimento secondo peculiari concrete modalità.

Oltre alla *communio fidelium* vi è la *communio hierarchica*, anch'essa in una dimensione particolare. Una *communio hierarchica* che concerne innanzitutto la gerarchia d'ordine. A tale riguardo si dà una relazione ministeriale — di servizio — tra i sacerdoti e i fedeli. Questa relazione è quella comunemente esistente tra clero e popolo cristiano. I doveri e i diritti del clero inerenti a tale relazione sono stabiliti, per quanto riguarda i membri della Prelatura, dall'incardinazione del chierico (che esprime relazione di servizio) alla Prelatura e anche dalla missione ricevuta dal Prelato. I diritti e i doveri dei fedeli sono a loro volta stabiliti con l'incorporazione alla Prelatura.

Un secondo aspetto della comunione gerarchica è costituito dalla relazione di dipendenza dei presbiteri nei confronti del Prelato. Tale relazione è identica da un punto di vista giuridico a quella esistente in ogni altra circoscrizione ecclesiastica, ossia è costituita dal vincolo tra i sacerdoti e l'ufficio di governo e di presidenza realizzato dall'incardinazione. Trattasi del comune e ordinario vincolo giuridico.

Infine la *communio hierarchica* comporta la relazione di missione pastorale e di giurisdizione del Prelato nei confronti dei fedeli e, di conseguenza, l'unione di questi col Prelato, quale pastore proprio e ordinario, sempre nell'ambito — come abbiamo già avuto modo di dire — determinato dal fine della Prelatura.

Si tratta dunque dell'insieme dei vincoli ordinari propri di una circoscrizione ecclesiastica, con l'impegno di viverli secondo il pieno sviluppo delle virtù cristiane.

4. - Una parte della gerarchia di giurisdizione: il Prelato.

L'Opus Dei ha una struttura giurisdizionale costituita dal Prelato, dai suoi Vicari (ausiliare, quando vi sia, segretario generale, e regionali) e dai consigli di governo, a cui partecipano i laici (cfr.

c. 129, § 2). Tale struttura si riassume nella figura del Prelato, posto che gli altri organi sono vicari o cooperatori.

Questa struttura giurisdizionale costituisce una parte della gerarchia di giurisdizione della Chiesa. Infatti vi è nella Chiesa — muovendo dal dato dell'unicità e indivisibilità dell'episcopato — un'unità di organizzazione ecclesiastica o, per dirla diversamente, un'organizzazione ecclesiastica unitaria⁽¹⁵⁾ a cui spetta la funzione pastorale e di governo della Chiesa, tanto nella sua dimensione universale quanto in quella particolare (Chiese particolari e strutture complementari). Questa struttura giurisdizionale dell'organizzazione ecclesiastica si diversifica in organi della Chiesa universale, delle Chiese particolari e delle strutture complementari e comprende diverse figure di uffici di governo e di presidenza: Papa, Vescovi diocesani, Prelati — territoriali e personali —, Vicari apostolici, ecc. Tali uffici presiedono alle divisioni maggiori o circoscrizioni ecclesiastiche, e sono dotati di una potestà *vere episcopalis*, essendo le funzioni esercitate dai titolari di tali uffici quelle proprie dell'*ordo episcopalis*.

A questo riguardo, può essere interessante soffermarci a considerare brevemente la figura del Prelato — sia quello territoriale sia quello personale — e il suo significato.

Possiamo definire semipiena la funzione di governo e di presidenza del Prelato⁽¹⁶⁾. La funzione di governo e di presidenza piena è quella del Vescovo diocesano, che la riceve direttamente da Cristo — per mezzo della missione canonica — e la possiede in qualità di successore degli apostoli. La funzione semipiena, essendo per sua natura episcopale, trova viceversa il proprio fondamento nel Papa e si possiede per partecipazione *a iure* o per vicarietà; essa non si riceve quindi direttamente da Cristo ma dal Romano Pontefice, ed è radicalmente fondata sulla sua funzione e sul suo potere episcopale. Tale funzione semipiena è propria dei Pre-

(15) Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, *El derecho del Pueblo de Dios*, I, Pamplona, 1970, p. 336 ss.

(16) Sulla funzione di governo e di presidenza piena e semipiena, cfr. J. HERVADA, *Elementos de Derecho Constitucional Canonico*, Pamplona, 1987, ult. cap.

lati tanto territoriali quanto personali, che la posseggono grazie ad una partecipazione *a iure*. Questi Prelati fanno dunque parte della gerarchia ecclesiastica al più alto livello, siano o non siano stati ordinati Vescovi.

Questo è il caso del Prelato dell'Opus Dei. In termini giuridico-canonici possiamo dire che la sua condizione è quella di un Ordinario che governa come Pastore proprio una divisione ecclesiastica di categoria superiore, dotato di facoltà afferenti al fine della Prelatura. Egli non possiede, in altri termini, le facoltà proprie degli ordinari del luogo che eccedano quelle necessarie per il conseguimento del fine della Prelatura, eccezion fatta per la sede, la chiesa prelatizia e il seminario, per i quali il Prelato è ordinario a tutti gli effetti.

Da quanto detto consegue che il Prelato dell'Opus Dei è l'ordinario della Prelatura, come del resto afferma espressamente l'art. IV della cost. ap. *Ut sit* e si deduce dal § 1 del c. 295. In quanto Ordinario gli compete innanzitutto il governo immediato della Prelatura e gli spettano quindi le prerogative inerenti a tale condizione: ad es. scrivere lettere pastorali, dettare norme generali di natura legislativa o amministrativa, imporre precetti, ecc.

A sua volta tale giurisdizione, come abbiamo detto, è limitata ai peculiari compiti apostolici della Prelatura, che non rientrano nella cura pastorale ordinaria dei Vescovi diocesani. Non vi può quindi essere conflitto tra le giurisdizioni, né esistono giurisdizioni « parallele », essendo distinti gli ambiti delle rispettive competenze; per tutto ciò che riguarda la cura pastorale ordinaria è competente il Vescovo diocesano; per i compiti pastorali peculiari dell'Opus Dei è competente viceversa il Prelato.

5. - *Una parte del popolo cristiano.*

Oltre che dal Prelato e dal presbiterio, la Prelatura Opus Dei è costituita dal popolo cristiano, da una *pars populi christiani*, ossia dai fedeli della Prelatura. Abbiamo poc'anzi visto che la Prelatura Opus Dei è una comunità viva, formata dal Prelato, dal clero e dai laici. Tale comunità cristiana, organica e indivisa, è il soggetto del fine della Prelatura secondo il principio della corresponsabilità e

della posizione attiva di tutti i suoi membri. Orbene, è necessario fare alcune precisazioni riguardo al laicato.

Occorre in primo luogo segnalare che la Prelatura Opus Dei non è composta unicamente dal Prelato e dal presbiterio, ma anche, e in modo essenziale, da laici, uomini e donne. Fine dell'Opus Dei è di far prendere profonda coscienza alle persone di ogni condizione sociale — per mezzo del lavoro professionale e degli altri doveri ordinari dei cristiani — della vocazione universale alla santità e nello stesso tempo, e come conseguenza di quanto detto prima, di curare la vita spirituale dei propri componenti; oggetto della sua azione pastorale sono dunque due categorie diverse di soggetti: gli appartenenti all'Opus Dei, da una parte, e, dall'altra, le altre persone, cattoliche o no, cui è annunciato questo messaggio ed offerta un'adeguata formazione. Sarebbe un grave errore confondere queste due categorie di persone. Infatti i primi costituiscono il popolo cristiano o laicato della Prelatura, e sono corresponsabili del conseguimento del suo fine, non gli altri.

Abbiamo già avuto modo di vedere che il proemio della cost. ap. *Ut sit* descrive l'Opus Dei come un organismo *indiviso* che consta (*constare* è il verbo utilizzato) di sacerdoti e di laici, ossia, come abbiamo detto, di *ordo* e di *plebs*. Altrettanto, e ancor più chiaramente, se possibile, afferma il n. 1 degli Statuti dell'Opus Dei: « Opus Dei est Praelatura personalis clericos et laicos simul complectens... » (17). È bene mettere in evidenza il termine *complectens* perché non solo indica che chierici e laici compongono l'Opus Dei in modo indiviso, ma evita di ricondurre ad una terminologia che ricordi un fenomeno di tipo associativo; esso dunque evidenzia come gli elementi personali siano uniti nell'Opus

(17) *Codex Iuris Particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei*, Romae, 1982. Parlando degli Statuti la cost. ap. *Ut sit* afferma: « Praelatura regitur normis iuris generalis et huius Constitutionis necnon propriis Statutis, quae *Codex iuris particularis Operis Dei* nuncupantur ». Come si può vedere — ed è questa una realtà in stretto rapporto con quanto abbiamo detto sull'Opus Dei quale circoscrizione ecclesiastica o divisione maggiore — il diritto proprio della Prelatura è denominato Diritto particolare.

Dei secondo le modalità proprie del rapporto clero-popolo. Per quanto concerne il vincolo con la Prelatura, gli Statuti usano i termini *incorporatio* e *incorporo* (cfr., per esempio, tit. I, cap. IV). A sua volta la *Declaratio de Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei* della Sacra Congregazione per i Vescovi utilizza, riferendosi ai laici della Prelatura, i verbi *pertineo* e *incorporo*: « ex laicis ipsi (Praelaturae) incorporatis » (I, b), « laici Praelaturae incorporati » (II, b); « laici fideles ad Praelaturam pertinentes » (II, d) « laici Operi Dei incorporati » (III, b); « laici Praelaturae Operis Dei incorporati » (IV, c). In due occasioni essa si riferisce a tutti i membri dell'Opus Dei chierici e laici con l'espressione « qui ad Praelaturam pertinent » (II, c e IV, a). Come si può agevolmente notare, sacerdoti e laici *pertinent* all'Opus Dei; entrambi sono componenti inscindibili della Prelatura. In un'occasione la citata *Declaratio*, riferendosi esplicitamente ai laici, qualifica come membri gli appartenenti all'Opus Dei: « Praelatura igitur suorum membrorum labores profesionales, sociales, politicos, oeconomicos, etc., suos omnino non facit » (II, d). Costituisce anche questo un modo di affermare inequivocabilmente, anche se in forma poco usuale, che la Prelatura è composta dal clero e dai laici.

Abbiamo poc'anzi detto che la parola « membro » è poco usuale, perché raramente essa è utilizzata per designare gli appartenenti ad una circoscrizione ecclesiastica; tale osservazione ha però un rilievo puramente linguistico, in quanto il termine 'membro' è abitualmente usato per indicare il cristiano in piena comunione con la Chiesa (membro della Chiesa) ed anche per parlare della posizione attiva dei fedeli: frequentemente si dice che « sono membri attivi della Chiesa ». È quindi un termine che perfettamente si adatta alle circoscrizioni ecclesiastiche (membro di una Diocesi, membro di una Prelatura, membro di un ordinariato castrense, ecc.); potrebbe anche darsi che lo scarso uso fattone sia forse dovuto alla mentalità secondo cui il popolo cristiano — i laici — sarebbero solo oggetto dell'azione pastorale, e non anche membri attivi della Diocesi e delle altre circoscrizioni ecclesiastiche.

Ma gli Statuti dell'Opus Dei, di fatto, non impiegano la parola membro, quanto alle espressioni, quali « fidelis suus » (della

Prelatura), « christifideles Praelaturae » e « fideles incorporati Praelaturae ». Con tale terminologia si esprime in modo chiaro che la situazione degli appartenenti all'Opus Dei è quella di fedeli incorporati ad una Prelatura, ossia di fedeli che fanno parte di una circoscrizione ecclesiastica, intesa nel suo senso più pieno di comunità viva e operante. In tal senso si può parlare di membro nella accezione più completa del termine.

La condizione di organismo indiviso e organico, strutturato cioè secondo la relazione costituzionale *ordo-plebs*, è felicemente espressa nel n. 4, § 2 degli Statuti: « Sacerdotium ministeriale clericorum et commune sacerdotium laicorum intime coniunguntur atque se invicem requirunt et complent, ad exsequendum, in unitate vocationis et regiminis, finem quem Praelatura sibi proponit ». Come si può osservare, si tratta della piena *cooperatio organica* di cui parla il c. 296, della piena collaborazione organica tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune che costituisce la dimensione attiva della struttura *ordo-plebs*.

Si noti come la relazione tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune, così come descritta, indichi un'unità di ordine sociale (*intime coniunguntur*) e un organico collegamento per il raggiungimento del medesimo fine (*se invicem requirunt et complent*), indichi, cioè, una struttura — *ordo-plebs* — che costituisce e forma la Prelatura come organismo — *compages* — organico e indiviso. Entrambi, chierici e laici, compongono in modo armonioso — in un insieme strettamente unito — la Prelatura, di cui sono elementi essenziali. Non avrebbe quindi alcun senso sostenere che i laici non sono mai membri o componenti essenziali delle prelature personali, potendo essi concludere con la stessa solamente un contratto di prestazioni. Può anche essere che si diano prelature personali che richiedano dai laici una cooperazione di siffatto tipo — semplice ipotesi, questa, al momento attuale —; ciò, però, non è imposto dalla figura della Prelatura personale. Anzi con riferimento all'attuale esperienza giuridica — che rappresenta per il momento l'unico dato sicuro — con riferimento cioè all'unica Prelatura personale attualmente esistente, quell'affermazione è insostenibile ed errata: i testi anteriormente citati sono di per sé eloquenti.

Tanto nel diritto comune quanto in quello particolare dell'Opus Dei si parla di dedizione. Ma tale dedizione né è propria solo dei laici, né esprime una realtà differente dalla condizione attiva dei fedeli. I chierici si dedicano alla Prelatura secondo doveri che derivano dall'incardinazione; i laici vi si dedicano perché sono membri della Chiesa e l'Opus Dei è venuto a realizzare tale condizione attiva. L'incorporazione all'Opus Dei comporta quindi il dovere di mettere in pratica questa condizione attiva e, pertanto, di dedicarsi ai compiti propri della Prelatura. E poiché l'incorporazione all'Opus Dei si realizza mediante l'assunzione di un *impegno* (che è una dichiarazione di volontà vincolante secondo giustizia e per fedeltà), si può parlare di convenzione o contratto.

Sarebbe tuttavia erroneo ritenere che il vincolo tra il laico e la Prelatura sia unicamente costituito dal rapporto contrattuale in quanto tale. Abbiamo già detto che i vincoli su cui si basa la struttura dell'Opus Dei sono la *communio fidelium* e la *communio hierarchica*, e cioè il genere di vincoli proprio di una circoscrizione ecclesiastica. L'impegno o convenzione costituisce la *causa* dell'incorporazione e della sua stabilità nel tempo; ma non crea la struttura giuridica della Prelatura, come se questa fosse costituita da un insieme di vincoli convenzionali. La convenzione manifesta la volontà del fedele di incorporarsi alla Prelatura ed è un atto dotato di una valenza oggettiva (istituzionale di diritto pubblico); con essa il fedele si incorpora alla *communio* su cui poggia la struttura della Prelatura.

Una visione della Chiesa e dei suoi fenomeni sociali interni non pienamente d'accordo con l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II potrebbe portare all'errata conclusione che la Prelatura Opus Dei — e in genere tutte le prelature personali — sono essenzialmente un *coetus clericorum*, nel quale i laici abbiano solo una funzione di aiuto.

Al riguardo occorre chiarire come non sia corretto distinguere nella struttura della Chiesa un elemento primario — la gerarchia o clero — da un elemento secondario — i laici —. Concepire in tal modo la costituzione della Chiesa significherebbe non cogliere la Chiesa quale mistero di salvezza e *sacramentum salutis*, o comun-

que non evidenziare tale sua funzione. La Chiesa è l'adunanza e la riunione di tutti i fedeli, di tutti gli uomini che, mediante il battesimo, sono entrati nei cammini della salvezza. Se la Chiesa è adunanza e riunione — *Ekklesia* —, lo è innanzitutto di tutti i fedeli, l'insieme dei quali forma il Corpo Mistico di Cristo. La struttura gerarchica — essenziale — della Chiesa risponde a un secondo « momento » giuridico, e precisamente alla costituzione organica dell'insieme dei fedeli in riferimento ad un ministero o servizio (*diakonia*). In quanto tale, il servizio o diaconia al Popolo di Dio (all'insieme dei fedeli) costituisce una struttura essenziale ma secondaria: il momento primario è rappresentato dalla comunità dei fedeli. Il laicato nella Chiesa costituisce quindi la realtà primaria e costitutiva del popolo di Dio: è l'insieme delle persone chiamate o convocate. Anche se laicato e gerarchia sono ontologicamente simultanei, possiamo affermare che il laicato è logicamente precedente.

Questa è dunque la struttura dell'Opus Dei. L'Opus Dei non è in primo luogo un *coetus clericorum* a cui si aggregerebbero dei laici. Non è nulla di ciò. Sostenere tale posizione significherebbe non aver compreso la Prelatura Opus Dei. Il carisma su cui poggia il fenomeno sociale dell'Opus Dei è la ricerca della santità *in mezzo* al mondo e l'esercizio dell'apostolato nei termini già segnalati. È una convocazione o chiamata *di fedeli* (laici, uomini e donne, e anche sacerdoti); coloro che rispondono affermativamente a tale chiamata costituiscono l'Opus Dei.

La realtà principale della Prelatura Opus Dei è costituita dal *coetus fidelium*. Si può dire in tal senso che l'elemento più importante dell'Opus Dei è la comunità dei fedeli. Al suo interno vi è poi una struttura di ministero o servizio prelatizio e presbiterale, organicamente unita al laicato secondo la struttura costituzionale *ordo plebs*. Tale ministero o diaconia è *pure* essenziale, ma non è il solo elemento essenziale: sono essenziali tanto i laici quanto i chierici. Costituiscono entrambi una *unità organica e indivisa*, ma armonizzati in modo tale da porre in risalto un elemento *logicamente* primario: il laicato.

E questo si realizza nell'Opus Dei proprio nella sua essenza e nella sua entità di *Prelatura*. La forma giuridica della Prelatura

non è stata attribuita all'Opus Dei solo perché in essa vi sono dei chierici, così come la Chiesa non è Chiesa solo in virtù dell'esistenza del clero. L'Opus Dei è Prelatura nei suoi momenti costitutivi, clero e laicato: nella sua unità organica. Nello stesso modo in cui il laico è Chiesa, ed è Diocesi o è ordinariato, è anche Opus Dei, ossia *Prelatura*.

Solo in una visione riduttiva della Chiesa, come quella a cui abbiamo avuto modo di fare riferimento, si può sostenere che una Prelatura sia composta essenzialmente da chierici e non da laici. È necessario convincersi che il laico è Chiesa — e ne rappresenta, almeno su un piano logico, l'elemento costitutivo primario —, è Diocesi, è Prelatura territoriale, è ordinariato castrense ed è Opus Dei, Prelatura personale. In tal senso è da intendere che l'Opus Dei è un'unità organica.

L'anzidetta visione riduttiva non è adeguata al carisma originario dell'Opus Dei, carisma che, come abbiamo visto, significa ed è vocazione alla santità e all'apostolato in mezzo al mondo, chiamata rivolta ai fedeli; è quindi, innanzitutto, vocazione dei fedeli, una parte dei quali sono chiamati a vivere in conformità allo spirito e alle norme dell'Opus Dei, essendo essi stessi Opus Dei, come piaceva ripetere al suo Fondatore. Il fedele laico che appartiene all'Opus Dei non è un ausiliario del clero della Prelatura, ma elemento costitutivo della Prelatura, al cui servizio e sostegno è ordinato il clero. È dunque il clero al servizio del laicato, a svolgere un ministero per i fedeli, e non viceversa.

6. - *La giurisdizione del Prelato.*

Secondo l'art. III della cost. ap. *Ut sit*, la giurisdizione del Prelato dell'Opus Dei si estende ai chierici e ai laici che appartengono alla Prelatura, così che gli uni e gli altri dipendono dall'autorità del Prelato per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti pastorali della Prelatura.

Questa disposizione della costituzione pontificia — dalla quale si ricava quanto errata sia la posizione di coloro che pretendono di ridurre, contro lo stesso disposto testuale della legge, la giurisdizione dei prelati personali ai chierici della Prelatura — mette an-

cora una volta in evidenza l'unità organica della Prelatura Opus Dei. La Prelatura Opus Dei, nella sua indivisa unità organica, è presieduta, come pastore proprio e ordinario, dal Prelato, che è centro di unità e capo dell'Opus Dei.

Anche per questo punto è necessario utilizzare quale criterio d'interpretazione l'insegnamento del Concilio Vaticano II. È risaputo che il citato Concilio ha notevolmente arricchito la figura dei Pastori della Chiesa. La funzione pastorale comporta — negli uffici di governo e di presidenza, quali sono quelli di Vescovi e Prelati — l'esercizio della potestà di giurisdizione, ma essa implica una serie di poteri e di facoltà più ampi della sola potestà di giurisdizione. Essa è infatti anche insegnamento, guida, incoraggiamento, promozione e crescita del Popolo di Dio. D'altra parte, si è pastori soprattutto in relazione al popolo fedele, al *grex*, a chi è guidato e governato.

In talfe prospettiva, il Prelato dell'Opus Dei è il capo della Prelatura, centro di unità, padre e pastore dei fedeli, con una funzione pastorale comprendente i diversi *munera*, tra cui il *munus regendi* o potestà di giurisdizione. Sempre, naturalmente, nell'ambito proprio del compito pastorale dell'Opus Dei.

Poiché l'Opus Dei è un corpo ecclesiastico organico e indiviso, la funzione pastorale del Prelato — comprendente la giurisdizione — è esercitata nei confronti di tutto l'insieme formato da chierici e da laici. Gli uni e gli altri, secondo la loro rispettiva e organica posizione, sono oggetto dell'attenzione pastorale e della giurisdizione del Prelato, poiché egli di tutti è Pastore proprio e ordinario. Per questi motivi la cost. ap. *Ut sit* nel descrivere l'unità dell'Opus Dei parla espressamente di « unità di governo » e afferma — come abbiamo detto — che tutti i fedeli dell'Opus Dei, chierici e laici, ricadono sotto la giurisdizione del Prelato.

Questo non comporta alcun « parallelismo di giurisdizioni », né di corpi ecclesiali. Non c'è parallelismo di giurisdizioni perché, come abbiamo visto, gli ambiti di competenza della giurisdizione del Vescovo diocesano e del Prelato dell'Opus Dei sono distinti e ricadono su aspetti diversi della vita cristiana del fedele. E non c'è neppure « parallelismo » di enti ecclesiastici, ossia tra l'Opus Dei e

le Diocesi o Chiese locali nelle quali svolge la propria attività. Nella costituzione della Chiesa dobbiamo distinguere fra Chiese locali e strutture complementari. Queste ultime sono strutture composte dal clero o dall'insieme *ordo-plebs*, la cui attività completa e aiuta i compiti pastorali e apostolici delle Chiese locali. L'Opus Dei è una specie delle strutture complementari, e di conseguenza non può darsi alcun parallelismo.

Trattandosi di una struttura complementare, i fedeli dell'Opus Dei continuano a essere membri della Chiesa locale del proprio domicilio o quasi-domicilio, e sono soggetti alla giurisdizione del Vescovo diocesano al pari di ogni altro fedele, come è espressamente affermato nella summenzionata *Declaratio* (18). Per gli stessi motivi l'attività pastorale e apostolica dell'Opus Dei torna a vantaggio delle Diocesi nel cui territorio è realizzata.

JAVIER HERVADA
*Ord. di Diritto canonico
nell'Università di Navarra*

(18) Cfr. *Declaratio de Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei*, cit., IV, c (in *AAS*, cit., p. 466).